

Publicato il 27/01/2020

N. 00626/2020REG.PROV.COLL.
N. 05789/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2017, proposto da Francesco Mascardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Francesco Paoletti, Andrea Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini - Piacenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Enea Polliotto, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia n. 195;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00566/2017, resa tra le parti, concernente per la riforma

della sentenza n. 566 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Genova, Sezione I

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enea Polliotto e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini - Piacenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Francesco Paoletti e Mara Parpagioni in sostituzione dell'avv. Vacirca. Nonché l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli.

FATTO e DIRITTO

1.- Il dott. Francesco Mascardi ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 106, per la classe di concorso AK55 – “Sassofono”; All'esito della valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, è risultato primo classificato per la Regione Liguria il candidato dott. Enea Polliotto con 91,25 punti complessivi (di cui 18,80 per i titoli, 28,95 per la prova scritta, 8,50 per la prova pratica e 35,00 per quella orale).

Il dott. Mascardi, cui erano stati attribuiti complessivi 90,23 punti (di cui 20,00 per i titoli, 27,23 per la prova scritta, 9,00 per la prova pratica e 34,00 per quella orale), si classificava al secondo posto, a fronte dell'unico posto messo a concorso per la regione suddetta.

Il dott. Mascardi ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano.

In particolare, tra i motivi di ricorso è stata fatta valere la illegittima attribuzione al dott. Poliotto di due punti in relazione al diploma «*Master of Arts in Music Pedagogy, major of instrumental in Sassofono*» rilasciato, nell'anno accademico 2013/ 2014, dalla «*Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – SUPSI*».

Tale attribuzione non avrebbe potuto essere effettuata in quanto nello stesso anno il dott. Poliotto ha ottenuto due punti per il diploma accademico di II livello in Musica da Camera presso il Conservatorio G. Nicolini.

Infatti, l'art. 3.10 del Manifesto degli Studi del medesimo Conservatorio G.Nicolini prevede che «*non è consentita (...) la contemporanea iscrizione a due corsi accademici in differenti Conservatori*».

2.- Il Tribunale amministrativo, con ordinanza 20 febbraio 2017 n. 419, ha declinato la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

La parte ha riassunto il giudizio innanzi al giudice competente;

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sentenza 28 giugno 2017 n. 566, ha rigettato l'impugnazione;

3.- Il ricorrente di primo grado ha proposto appello, facendo valere i medesimi motivi di primo grado.

3.1.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il dott. Enea Polliotto, entrambi contestando nel merito la fondatezza delle censure prospettate dall'appellante.

3.2.- La Sezione, con ordinanza 30 luglio 2018, n. 4669, ha ordinato al Ministero resistente di fornire seguenti chiarimenti mediante deposito di relazione scritta: *i)* se, ai sensi della vigente legislazione italiana in materia, l'Istituto «*Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – SUPSI*» sia un'università, un conservatorio o istituto avente altra natura; *ii)* se lo specifico corso, frequentato dal controinteressato nell'anno 2013/2014, a conclusione del quale è stato rilasciato dall'istituto elvetico il diploma recante «*Master of*

Arts in Music Pedagogy, major of instrumental in Sassofono», sia assimilabile a un corso universitario ovvero a un corso di un conservatorio nazionale italiano.

3.3.- La Sezione, con ordinanza 3 giugno 2019, n. 3736, non avendo il Ministero adempiuto, ha rinnovato l'ordine istruttorio.

3.4.- Con memoria del 17 ottobre 2019 il sig. Polliotto ha fatto presente, che a fare data dal 1° settembre 2019, ha preso servizio presso l'Istituto comprensivo di Cadorago. Pertanto, essendosi liberato il posto, ha rilevato come l'appellante non abbia più interesse alla decisione del merito della controversia in esame.

L'appellante ha replicato di avere ancora interesse alla decisione, in quanto la sua pretesa è quella di avere, con effetti immediati, il suddetto posto, senza attendere lo scorrimento della graduatoria.

4.- La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12 dicembre 2019.

5.- Dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti emergono fatti nuovi che dovrebbero determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'atto di appello. In ogni caso, al fine di tenere in considerazione la dichiarazione resa dall'appellante, la causa verrà decisa nel merito nel rispetto del principio di sinteticità.

6.- L'appello è fondato.

6.- In via preliminare, occorre rilevare che la causa può essere decisa nonostante il mancato adempimento da parte del Ministero all'ordine istruttorio, disposto con l'ordinanza sopra riportata, in quanto dal comportamento della parte resistente si possono trarre elementi probatori.

7.- L'art. 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 prescrive che: *«è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti d'istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o scuola».*

L'art. 3.10 del Manifesto degli Studi del medesimo Conservatorio G.Nicolini prevede che *«non è consentita (...) la contemporanea iscrizione a due corsi accademici in differenti Conservatori».*

Tali regole, riferibili, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ai Conservatori sia italiani che stranieri, possono trovare applicazione anche nel caso in esame. Diversamente argomentando, si realizzerebbe una diversità di trattamento giuridico priva di base giuridica ragionevole.

Deve, infatti, ritenersi, avuto riguardo alla documentazione in atti valutata anche alla luce del comportamento processuale dell'amministrazione, che l'Istituto «*Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – SUPSI*» debba considerarsi un Conservatorio.

Ne consegue che sono illegittimi i due punti attribuiti alla parte resistente.

8.- La fondatezza del motivo esaminato, esime il Collegio dall'esaminare le altre censure, in quanto, l'illegittima attribuzione dei due punti contestati, comporta che l'appellante si colloca al primo posto della graduatoria.

9.- La particolare natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti private delle spese del presente grado di giudizio.

Il Ministero è, invece, condannato, anche in ragione del suo comportamento processuale, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
- b) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Paolo Carpentieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO